

## Circolare informativa del mese di Aprile 2019

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

### Informative e news per la clientela di studio

#### GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

##### **Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2019**

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2019. A tal fine, è già disponibile il *software* al *link* <https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2019>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

**(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 33989, 25/03/2019)**

#### ENEA

##### **Pubblicato il sito *web* per l'invio della documentazione dei lavori conclusi dal 1° gennaio 2019**

L'ENEA ha predisposto un nuovo portale dedicato all'invio telematico della documentazione richiesta entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori:

- per la fruizione della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio, relativamente agli interventi “*Bonus casa*” che consentono un risparmio energetico grazie all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (trattasi del nuovo obbligo introdotto dalla L. 205/2017);
- per la fruizione delle detrazioni Irpef/Ires del 50%/65%/70%/75%/80%/85% per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi “*Ecobonus*”.

ENEA informa gli utenti che, conseguentemente al ritardo nella pubblicazione del portale, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il primo gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti [ecobonus2019.enea.it](http://ecobonus2019.enea.it) e [bonuscasa2019.enea.it](http://bonuscasa2019.enea.it), decorre dall'11 marzo 2019 (scade pertanto il 9 giugno 2019). Per gli interventi la cui data di fine lavori è successiva all'11 marzo 2019 resta in vigore il termine ordinario del 90° giorno successivo.

**(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sito *web*, 11/03/2019)**

#### MODELLO RLI

##### **Approvato il nuovo modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto**

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI che sostituisce quello approvato con provvedimento del 15 giugno 2017: va utilizzato per richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto dei beni immobili, nonché esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 20 maggio 2019 (fino a quella data è consentito l'utilizzo sia del nuovo sia del vecchio modello).

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 64442, 19/03/2019)**

#### ACCORDO PER IL CREDITO 2019

##### **Pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti**

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti delle PMI;  
b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle PMI.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al [link](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_5%20marzo%202019.pdf) [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20\\_5%20marzo%202019.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_5%20marzo%202019.pdf), aderenti

all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.

(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 05/03/2019)

## IVA

### Trattamento ai fini Iva delle somme corrisposte a titolo risarcitorio

In presenza di un contratto stipulato con un cliente, risultato poi moroso, che prevede una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale che dà diritto al fornitore di pretendere il risarcimento di ogni ulteriore danno a titolo di penale, è stato richiesto all'Agenzia delle entrate il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli interessi moratori e delle spese per il recupero del credito. Richiamando le precisazioni già fornite con la risoluzione n. 64/E/2004 e con la risoluzione n. 73/E/2005, l'Agenzia delle entrate ha confermato che le somme che hanno natura risarcitoria devono considerarsi escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 1), D.P.R. 633/1972.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 74, 13/03/2019)

## CERTIFICATI DI ORIGINE

### Nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero

Il Ministero dello sviluppo economico ha diramato il testo delle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero, superando le indicazioni fornite con la precedente nota n. 75361/2009. A partire dal 1° giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine dovrà essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente. Le Camere di commercio dovranno garantire l'adeguamento alla procedura telematica entro il termine successivo di 5 mesi, assicurando adeguata informazione e/o formazione alle imprese del territorio. La domanda in forma cartacea con presentazione allo sportello camerale è ammessa soltanto nei seguenti casi:

- per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese oppure
- in casi eccezionali anche per le imprese, quando autorizzate dalla CCIAA, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

(Ministero dello sviluppo economico, nota n. 62321, 18/03/2019)

## SPESE DI PUBBLICITÀ

### Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali

La disposizione che ha istituito il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis, D.L. 50/2017), pur prevedendo un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", ha tuttavia espressamente disposto il necessario finanziamento soltanto per il biennio 2017/2018. Per l'anno 2019, la misura non è stata ancora rifinanziata e, pertanto, non essendo disponibili le necessarie coperture finanziarie, non è ancora possibile presentare le comunicazioni per l'accesso all'agevolazione.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nota, 20/03/2019)

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 9 Aprile 2019

Rag. Paolo Baratelli

